



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Circolare n.

Art.373, comma 2, lettera c), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni e Circolare n. 3973 del 05 agosto 1997 del Ministero dei Lavori Pubblici.

Esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari.

L'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale in favore dei veicoli delle associazioni di volontariato, è regolata dall'art. 373 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) e dalla circolare interpretativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3973 del 5 agosto 1997 la quale chiarisce i contenuti dell'art. 373 comma 2 del suddetto Regolamento.

In base a tali disposizioni, attualmente l'esenzione viene concessa esclusivamente quando si verificano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- il veicolo è immatricolato a nome di Associazioni di Volontariato o associazioni non aventi scopi di lucro;
- il veicolo è adibito al soccorso (con relativi equipaggiamenti ed attrezzature a bordo);
- il veicolo è impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio di soccorso;
- il veicolo è munito del relativo contrassegno previsto dal D.M. del 15.04.94.

La circolare n. 3973/1997 specifica inoltre che l'intento del legislatore è quello di favorire un'attività di volontariato in evidenti condizioni di emergenza, evitando possibili situazioni di abuso che si potrebbero tradurre in un danno economico i gestori delle autostrade.

Pertanto allo stato attuale, l'esenzione in favore delle Associazioni di volontariato opera esclusivamente per il soccorso e il trasporto di emergenza.

Dette Associazioni hanno evidenziato che tali disposizioni normative ostacolano l'attività di "trasporto malati non in emergenza", per la quale hanno richiesto l'estensione dell'esenzione del pagamento del pedaggio.

Considerato che il "trasporto malati non in emergenza" è un'attività che le associazioni di volontariato effettuano anche dietro pagamento di una forma di corrispettivo economico (rimborso), al fine di agevolare anche il trasporto malati non in emergenza, fermo restando quanto stabilito dall'art. 373, comma 2 lett. c) del DPR 495/1992 e quanto dettagliato dalla citata Circolare n. 3973 del 05.08.1997, occorre distinguere tra:

1. attività di trasporto malati effettuata a titolo completamente gratuito ;

9

2. attività di trasporto malati effettuata *dietro pagamento di un corrispettivo* comprensivo del pedaggio.

Al riguardo si ritiene che:

- nel primo caso (1.) di attività espletata a titolo gratuito, opera l'esenzione del pagamento del pedaggio, essendo tale ipotesi assimilabile al "*soccorso/trasporto in emergenza*".

A tal fine le Associazioni, munite di apparato Telepass dovranno, nell'apposita *piattaforma web* predisposta per agevolare la comunicazione dei dati richiesti, autocertificare che:

- la prestazione sia avvenuta in modalità del tutto "*gratuita*" (né oggetto di rimborso né di fattura);
 - la prestazione si sia svolta per fini "*istituzionali*" (non per partecipazioni ad eventi, competizioni sportive ecc.);
 - vi sia corrispondenza tra apparato Telepass e veicolo.
- nel secondo caso (2.) di attività espletata non a titolo gratuito, considerato che il servizio è già compensato da una forma di ristoro economico (rimborso o altro), le Associazioni sono tenute al pagamento del pedaggio.

Roma, lì

IL MINISTRO
Maurizio Lupi

